



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive

IL SINDACO

Visto il Titolo IV del D. Lgs. 114/98 che disciplina gli orari di vendita delle attività commerciali al dettaglio su area privata;

Visto l'art. 15 della L.R. Marche 4 ottobre 1999, n. 26 come da ultimo sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 9;

Sentito il parere delle organizzazioni indicate nell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98;

Vista la deliberazione di C.C. n. 62 del 22/11/2005, di approvazione dei criteri;

Dato atto che le deroghe previste per l'anno 2007 sono uguali a quelle definite per l'anno 2006 sia come numero complessivo che come date;

Considerata quindi la necessità di adeguare gli orari di vendita delle attività commerciali e di quelle artigianali assimilate in conformità alle nuove disposizioni di legge;

Visto l'art. 50, comma 7, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private e le attività artigianali assimilate osservano, per **l'anno 2007**, le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

Art. 1

Orario di apertura e di chiusura

1. Fatto salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22.
2. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere. Tale limite potrà essere superato nei mesi di luglio e agosto.

Art. 2

Chiusura domenicale e festiva

1. E' obbligatoria la chiusura degli esercizi nei giorni: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio e Natale.
2. E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nei seguenti giorni festivi:
 - a) GENNAIO: 6 - 7 - 14;
 - b) APRILE: 1 - 9;
 - c) MAGGIO: 6;
 - d) GIUGNO: 2 - 3 - 10 - 11 - 24;



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive

- e) LUGLIO: 1 – 8 – 15 – 22 – 29;
- f) AGOSTO: 5 – 12 – 19 – 26;
- g) SETTEMBRE: 2 – 9 – 16 – 23 - 30;
- h) OTTOBRE: 7 – 14 – 21 – 28;
- i) NOVEMBRE: 1 – 4 – 25;
- j) DICEMBRE: 2 – 8 – 9 – 16 – 23 – 30.

ART. 3

CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Detta chiusura può essere scelta dall' esercente, indipendentemente dal proprio settore di appartenenza, fra una delle seguenti mezze giornate:
 - a) lunedì pomeriggio;
 - b) giovedì pomeriggio;
 - c) sabato pomeriggio.

ART. 4

APERTURA ESERCIZI SETTORE ALIMENTARE IN CASO DI FESTIVITA' CONSECUTIVE

1. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l' apertura al pubblico in caso di tre o più festività consecutive.
2. Fatte salve le norme del precedente art. 2, comma 1, detta apertura deve avvenire:
 - a) nella prima o nella seconda o terza festività;
 - b) rispettando lo stesso orario prescelto per i giorni feriali.

ART. 5

APERTURA NOTTURNA

1. In tutto il territorio comunale è vietato l' esercizio dell' attività di vendita in orario notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 7.
2. Su motivata richiesta dell' esercente, può essere autorizzata l' apertura di esercizi di vicinato prima delle ore 7 in base alle esigenze dell' utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio dove si trova ubicato l' esercizio commerciale.
3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica dal 1° giugno al 30 settembre.

ART. 6

PUBBLICITA' DELL' ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO E DELLA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive

1. Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi idonei di informazione:
 - a) l'orario di effettiva apertura e chiusura;
 - b) l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
 - c) l'apertura festiva di cui al precedente art. 4, con un anticipo di giorni cinque.

ART. 7

OBBLIGO DI COMUNICARE AL COMUNE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO E LA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA

1. Gli esercenti devono comunicare al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura al pubblico.
2. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno tre giorni.
3. In mancanza di comunicazione gli esercizi diversi dalle tipologie indicate nel successivo art. 8, devono rispettare gli orari attualmente previsti.

ART. 8

ESCLUSIONI

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - c) le rivendite di giornali;
 - d) le gelaterie;
 - e) le gastronomie;
 - f) le rosticcerie;
 - g) le pasticcerie;
 - h) le sale cinematografiche.
 - i) gli esercizi specializzati nella vendita dei seguenti prodotti, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente:
 - bevande
 - fiori;
 - piante;
 - articoli da giardinaggio;
 - mobili;
 - libri;
 - nastri magnetici;
 - videocassette;
 - opere d'arte;



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO**

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Amministrativo – Servizio Attività Produttive

- oggetti di antiquariato;
- stampe;
- cartoline;
- articoli da ricordo;
- artigianato locale.

2. I titolari degli esercizi indicati nella lettera i) che intendono avvalersi dell'esclusione dal rispetto delle norme della presente ordinanza, devono comunicare al Comune, con lettera raccomandata, quali prodotti vengono venduti in maniera esclusiva o prevalente.

L'esonero decorre dal decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, salvo espresso motivato diniego da parte del Comune.

ART. 9 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme previste agli artt. 1, 2, 5, e 6 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00- a € 3.098,00- come previsto dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 114/98.
2. Le violazioni alle norme previste negli artt. 4 e 7 della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 30,00 a € 300,00.

ART. 10 RICORSI

1. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 21 della legge 1034/71.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(Settimio Bravi)